

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**  
**DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA**

\* \* \*

Proc. n. 05/2016


Promosso contro

**FASSI Ezio**, tessera n. 762735 preso società G.B. LE CARREAU del comitato regionale Valle d'Aosta;

**G.B. LE CARREAU**, in persona del Presidente pro tempore, del Comitato regionale Valle d'Aosta;

**PREMESSO CHE**

- l'arbitro della gara regionale, sig. Giacomo Lanzetti, svoltasi in Savigliano (CN) in data 07-08.05.2016 presso la società Saviglianese, ha presentato denuncia contro il giocatore in epigrafe generalizzato per i fatti descritti in denuncia e segnatamente per non essersi lo stesso presentato, per la disputa della partita dei sedicesimi di finale della competizione Selezione per i campionati italiani individuale, facendosi consegnare il rimborso delle spese dichiarando la perdita della partita, senza addurre alcuna giustificazione;
- ritenuta la tempestività della denuncia (invio 09.05.2016) e l'inoltro all'ufficio;
- la condotta tenuta dal denunciato integra la violazione dell'art. 60 comma 2 lett. c) del R.G.D. "*rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara*", fattispecie punita a mente dell'art. 60 comma 3 lett. a) R.G.D., in caso di prima infrazione, non essendo ravvisabili circostanze aggravanti né attenuanti, con la sanzione dell'ammonizione;
- l'abitudine della condotta nella disciplina (che ha indotto il giudicante a dover reiteratamente intervenire su comportamenti analoghi, soprattutto ad obiettivo già raggiunto), induce il decidente,



anche affinché la presente decisione funga da monito per gli altri atleti e per le società cui gli stessi sono tesserati (spesso insensibili alla condotta dei propri atleti) di sanzionare a titolo di responsabilità oggettiva (ex art. 60 comma 1 lett. c) R.G.D.) la società presso la quale l'atleta è tesserato, con la sanzione di € 80,00= di multa ex art. 60 comma 5 R.G.D.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

applica al sig. **FASSI Ezio**, tessera n. 762735 preso società G.B, LE CARREAU del comitato regionale Valle d'Aosta, la sanzione dell'ammonizione;

applica alla società **G.B. LE CARREAU**, in persona del Presidente pro tempore, del Comitato regionale Valle d'Aosta, la multa di € 80,00=, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alla F.I.B. ROMA sul c.c. il cui identificativo iban è il seguente: IT32 B010 0503 3090 0000 0001 050, con causale con causale (multa decisione 05/2016 Piemonte).

Ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 01.07.2016

Il Giudice sportivo  
avv. Massimo Usseglio

